

R.G.E. n. XXXX/2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile – Esecuzioni mobiliari Creditore

procedente: SPV

Debitore esecutato: DEBITORE

Terzo pignorato: TERZA PIGNORATA

Il giudice dell'esecuzione,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 8 aprile 2025;
verificato l'avvenuto deposito del titolo esecutivo e dell'atto di precetto nonché la regolarità della notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi;
letti gli atti ed in particolare le dichiarazioni rese dalla terza pignorata **TERZA PIGNORATA** in data 6 novembre 2024 e l'integrazione in data 3 marzo 2025;
vista l'istanza del creditore procedente di assegnazione delle somme dichiarate dovute al debitore esecutato dal terzo pignorato sopra indicato che ha reso dichiarazione positiva;
vista la richiesta del debitore di assegnare l'importo "al netto della somma corrisposta a titolo di assegno di mantenimento";
ritenuto di non poter accogliere l'istanza del debitore poiché la legislazione vigente non consente di calcolare la quota pignorabile dello stipendio al netto dell'assegno di mantenimento che il debitore sia tenuto a corrispondere ai figli e/o coniuge;
ritenuto che il credito azionato dal creditore procedente **SPV** ammonta ad € 136.928,42 per capitale, interessi, compensi e spese, come da atto di precetto, oltre spese di notifica dell'atto di precetto ed interessi, come liquidati nel titolo, dalla notifica dell'atto di precetto al saldo, nonché le spese della presente procedura che liquida in € 218,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compensi oltre spese forfetarie, IVA e CPA, spese successive e documentate;
Visto l'art. 553 c.p.c.
asigna in pagamento al creditore procedente **SPV** salvo esazione e fino a concorrenza del credito come sopra determinato, il quinto della retribuzione che il terzo pignorato **TERZA PIGNORATA** ha dichiarato di dovere al debitore esecutato **DEBITORE** al netto di trattenute fiscali e previdenziali nonché il quinto del T.F.R. in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro e di cui alla dichiarazione sopra menzionata (da calcolare al lordo della somma corrisposta a titolo di assegno di mantenimento);
ordina al terzo pignorato **TERZA PIGNORATA** di versare al creditore procedente **SPV** la somma pari a 1/5 dell'importo mensile netto dovuto a titolo di retribuzione al debitore esecutato, come sopra calcolata, nonché il quinto del T.F.R. in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, e ciò fino alla concorrenza del credito come sopra determinato;
dichiara il terzo pignorato liberato da ogni obbligo nei confronti del debitore esecutato relativamente alla somma pagata;
onera parte creditrice di comunicare il presente provvedimento al terzo pignorato che ha reso la dichiarazione positiva;
dichiara estinta la procedura. Si comunichi.
Torino, 16 aprile 2025.

Il giudice dell'esecuzione
Ivana Peila